



COMUNE DI RIBERA
Provincia di Agrigento

REGOLAMENTO SERVIZIO CIVICO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.51 DEL 12/08/2010

ART. 1 SCOPO DEL SERVIZIO

Il Servizio Civico disciplinato dal presente Regolamento, in alternativa all'assistenza economica, ha come scopo la promozione e valorizzazione della dignità della persona, favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, mediante l'impiego della stessa in attività lavorative a favore della collettività.

Le attività che l'Amministrazione Comunale intende promuovere per evitare ogni forma di mero assistenzialismo, sono rivolte ai cittadini disoccupati, che versano in grave stato di indigenza economica purché siano idonei allo svolgimento di un'attività lavorativa.

ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono accedere al Servizio persone di ambo i sessi di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, residenti da oltre un anno a Ribera e privi di occupazione, che versano in precarie condizioni economiche.

L'accesso al Servizio è consentito ad uno solo dei seguenti componenti il nucleo familiare:

- 1) Capo famiglia disoccupato;
- 2) Ragazze madri con figli a carico;
- 3) Vedove senza alcun reddito;
- 4) Donne senza alcun reddito il cui coniuge è impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia e/o detenzione;
- 5) Soggetti separati con provvedimento giudiziale o divorziati senza prole o con prole minore, senza alcun reddito;
- 6) Soggetti soli, privi di alcun supporto familiare e senza nessun reddito;
- 7) Soggetti appartenenti a categorie svantaggiate ove non diversamente assistiti (Ministero Grazia e Giustizia, SERT e CSM).

ART. 3 TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA'

Le attività socio-assistenziali previste sono volte essenzialmente a rimuovere situazioni di disagio socio-economico e familiare.

Le attività da effettuare mediante il Servizio Civico sono:

- custodia dei vari uffici comunali e scuole;
- salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- pulizia di uffici comunali;
- supporto refezione scolastica;
- pulizia del paese;
- ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla.

L'accettazione da parte dell'interessato, delle attività assegnate è requisito fondamentale per l'accesso al servizio stesso.

ART. 4 MODALITA' D'ATTUAZIONE

L'espletamento del servizio, affidato in base al presente Regolamento, non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato e trattandosi di attività a carattere meramente occasionale, le relative prestazioni non sono soggette ad I.V.A.

L'Amministrazione, nell'anno solare, in base alle diverse esigenze approverà dei progetti sino ad un massimo di mesi 3, non rinnovabili, decidendo di volta in volta, sia il numero degli utenti che le ore da effettuare.

Ogni assistito riceverà un compenso forfettario da un minimo di €250,00 ad un massimo di €500,00 per l'attività ed il numero delle ore previste nel "progetto finalizzato" dall'Amministrazione.

L'assenza dal servizio non può superare il 10% delle ore lavorative mensili previste. Qualora tale limite fosse superato e non giustificato da idonea documentazione, l'interessato decadrà dall'incarico assegnatogli e sarà tempestivamente sostituito dai Servizi Sociali, secondo graduatoria.

ART. 5 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Per essere inseriti nella graduatoria, i cittadini interessati, dovranno presentare ai Servizi Sociali apposita istanza, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale nel periodo compreso tra il 1° e il 30 ottobre di ciascun anno, a pena di esclusione.

Nell'istanza dovranno essere dichiarati:

- la composizione del nucleo familiare;
- la mancata presentazione di analoga istanza da parte di altri componenti il nucleo familiare del richiedente;
- l' avere o no usufruito, nel corso dell'anno o in quello precedente alla presentazione dell'istanza di altro servizio civico;
- la disponibilità a prestare la propria opera consapevole che in nessun caso detta prestazione può assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione;
- la presenza o no di figli minorenni o maggiorenni se studenti a carico;
- lo stato civile.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- certificato ISE dell'anno precedente completo di dichiarazione sostitutiva unica per tutti i componenti il nucleo familiare rilasciato dai CAF;
- certificato medico attestante l'idoneità fisica a svolgere le attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento,
- Certificato storico di disoccupazione di ciascun componente il nucleo familiare ;
- eventuali ulteriori documenti anche a richiesta dell'Ufficio, atti a comprovare particolari condizioni di bisogno.

Concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare, inoltre, le seguenti entrate:

- le somme effettivamente corrisposte al nucleo familiare da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- le pensioni, le rendite di qualsiasi natura e/o qualunque altra somma, godute da tutti i componenti il nucleo familiare, conviventi con il richiedente;
- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'Autorità Giudiziaria;
- gli assegni familiari;
- le pensioni di inabilità;
- i sussidi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici diretti al sostegno del reddito, ad eccezione di quelli espressamente dedicati da apposite norme all'acquisto di beni o di servizi primari.

La succitata situazione reddituale ed economica può essere comprovata con autocertificazione da parte dell'interessato.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, fatte salve le dichiarazioni di legge, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di restituzione delle somme, fino a quel momento indebitamente percepite.

ART. 6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Servizi Sociali Comunali provvederanno, mediante costituzione di apposito gruppo di lavoro, all'esame delle istanze e alla formulazione della graduatoria da definire entro la metà del mese di dicembre di ciascun anno e da approvare con determina del Capo Settore, pubblicata a norma di legge.

Il gruppo di lavoro sarà composto:

- 1) dal Dirigente del Settore Solidarietà Sociale che la presiede;
- 2) dal Responsabile del Servizio Solidarietà Sociale;
- 3) da un Assistente sociale, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

ART. 7 CRITERI DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria degli aventi diritto sarà compilata dai Servizi Sociali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- **DISOCCUPAZIONE** - Per ogni anno di disoccupazione punti 1 fino ad un massimo di **punti 5**
per i periodi di disoccupazione inferiori all'anno sarà attribuito il punteggio di 0,0027 per ogni giorno di disoccupazione.

- **PROLE** - Per ogni figlio minorenni o maggiorenne se studente a carico **punti 4**
-Se trattasi di orfano o di minore con genitori separati o divorziati **punti 5**

- **CONIUGE** -Se il coniuge del richiedente sia detenuto o agli arresti domiciliari, ovvero sia stato impossibilitato allo svolgimento di una attività lavorativa a causa di malattia ed ancora in atto al momento della presentazione della domanda **punti 5**

- **SEPARATI CON PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE, DIVORZIATI, VEDOVE E DONNE SOLE SENZA ALCUN REDDITO** **punti 6**

- **REDDITO FAMILIARE**
 - Fino a €999,00 **punti 10**
 - da €1.000,00 a €2.999,00 **punti 8**
 - da €3.000,00 a €4.999,00 **punti 5**
 - da €5.000,00 a €6.999,00 **punti 3**

Le domande con redditi superiori a €7.000,00 verranno escluse dalla graduatoria.

Il reddito di riferimento è quello percepito dall'intero nucleo familiare nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Gli utenti che hanno già usufruito, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, di qualsiasi altra attività di servizio civico saranno inseriti in una graduatoria a parte ed avviati al servizio non appena si esaurirà la graduatoria di coloro che per la prima volta si accingeranno al servizio.

Le graduatorie hanno validità riferite all'anno successivo alla sua redazione.

A parità di punteggio sarà avviato al Servizio, la persona più giovane di età.

ART. 8 RINUNCIA

La rinuncia espressa al momento dell'invito a svolgere l'attività assegnata, tranne che per gravi motivi documentati, comporta l'esclusione dal servizio per la restante parte dell'anno.

E' consentito essere riammessi solo se, gli Assistenti Sociali del Comune, presentano nuova segnalazione motivata e documentata.

ART. 9 RECESSO

I beneficiari avviati all'attività lavorativa, possono, per giustificati motivi, recedere dall'incarico affidato, previa tempestiva comunicazione scritta, protocollata e inviata ai Servizi Sociali che provvede alla sostituzione mediante scorrimento della graduatoria.

ART. 10 DICHIARAZIONE ADDETTI SERVIZIO

L'espletamento delle attività previste dal Servizio Civico è subordinato alla acquisizione agli atti dell'Ufficio, di apposita dichiarazione da parte degli ammessi con la quale attestino di conoscere che l'attività prestata non può essere considerata "lavorativa", a nessun effetto di legge.

ART.11 ASSICURAZIONE – CONTROLLI

I Servizi Sociali provvederanno ad assicurare gli assistiti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione dell'opera, sia per la responsabilità civile nei confronti dei terzi. La liquidazione del premio in favore della Società assicuratrice sarà effettuata, mensilmente, previo rilascio da parte dei responsabili delle attività cui sono adibiti gli assistiti, di attestazione di effettivo svolgimento delle stesse, per il numero delle ore previste.

ART. 12 PAGAMENTO DELL'ASSEGNO ECONOMICO

Il pagamento dell'assegno economico previsto, di cui all'art. 4 comma 3, non soggetto a ritenuta, sarà effettuato mensilmente, dall'Ufficio Finanziario, in base alla determinazione di liquidazione adottata dai Servizi Sociali. L'assegno corrisposto, è equiparato all'intervento di assistenza economica erogato a soggetti in stato di bisogno, essendo l'attività espletata, volta esclusivamente al reinserimento del cittadino nel tessuto sociale di appartenenza.

ART. 13 FINANZIAMENTO DELL'ASSISTENZA

Il finanziamento del Servizio Civico sarà assicurato, tenuto conto delle disponibilità dell'Ente e del fabbisogno rilevato dall'Ufficio per l'anno precedente.

ART. 14 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla redazione della graduatoria valida per l'anno 2011.